MODIFICHE ALLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DI CUI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963, N. 1, IN MATERIA DI ENTI LOCALI, DI ELETTORATO PASSIVO ALLE ELEZIONI REGIONALI E DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963

L'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 11. - 1. I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali. 3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».

Versione in vigore dal 23 agosto 2016, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare
Estremi	Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-allo-statuto-speciale-della-regione-friuli-venezia-giulia/art-4-sostituzione-dell-articolo-11-della-legge-costituzionale-n-1-del-1963

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it